



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 53 DEL 25/07/2019

OGGETTO:

Ordinanza temporanea per la disciplina della sosta in corso Unione Sovietica per lavori.

Preso atto della richiesta pervenuta dall'Impresa edile FRANCO, con sede in Strambino (TO) via Kennedy 11/B, pervenuta al protocollo generale in data 11.07.2019 - prot. 8114, con la quale si richiede di modificare i parcheggi prospicienti al cantiere esistente in Corso Unione Sovietica, relativo ai lavori di recupero del Teatro Civico;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo l'esecuzione dei lavori di recupero del Teatro in sicurezza;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.Lgs. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che dalle ore 8,00 del giorno 30.07.19 e sino alla fine dei lavori di tracciatura dei posteggi in fase di cantiere, sia vietata la sosta in corso Unione Sovietica nel tratto prospiciente al cantiere – fronte civico 19, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco;

che la nuova delimitazione e conformazione dei posteggi sia mantenuta in essere sino al termine dei lavori di recupero del Teatro Civico.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- c) venga affissa a cura della ditta richiedente nei pressi del civico 19, con congruo anticipo, per informazione ai residenti
- d) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 25.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo